

549/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. **79741**, depositato in
data 18.10.2022, proposto dalla Sig.ra XX
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura agli
atti, dall'Avv. Alessia Colonna, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Ronciglione (VT), alla Via Ex Ospedale n. 15,
(alessiacolonna@ordineavvocatiroma-.org).

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,
L.go JoseMaria de Balaguer n. 11.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza dell'11.09.2024, celebrata con
l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Alessia
Colonna, per la ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS, in

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce contro:

1) il provvedimento dell'INPS del 29.06.2022 di riliquidazione della pensione di reversibilità, a lei riconosciuta in conseguenza del decesso del coniuge, il cui importo era stato ricalcolato a far data dal 2012 creando un indebito pensionistico pari alla somma complessiva di € 23.151,34;

2) provvedimento dell'INPS del 27.09.2022 di accertamento di un ulteriore indebito pensionistico, pari ad € 3.022,55 formatosi in quanto *"l'ammontare dei redditi risultava essere superiore ai limiti previsti dalla legge n. 335/1995"*.

La ricorrente contesta la legittimità della pretesa restitutoria posto che il trattamento pensionistico percepito dal 2012 è stato quantificato in maniera autonoma dall'INPS sulla base delle informazioni reddituali già in possesso dell'Istituto, essendo sia la ricorrente che il coniuge, dipendenti pubblici, senza bisogno di alcuna comunicazione da parte dell'interessata.

Infatti, lo stesso Istituto previdenziale ha sempre richiesto alla ricorrente di comunicare i redditi percepiti nei vari anni *"ad esclusione di tutte le prestazioni pensionistiche o assistenziali italiane, anche se erogate da altro ente in quanto tali dati sono già in possesso dell'Istituto"*.

Nel ricorso veniva precisato altresì che l'INPS, in data 13.03.2015, a seguito dell'aggiornamento del casellario dei pensionati, aveva

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provveduto a ricalcolare la pensione di reversibilità in argomento con un aumento dell'importo corrisposto.

La ricorrente ritiene che l'indebito contestato sia da considerarsi irripetibile in quanto non sarebbe in alcun modo imputabile a dolo o omissione di comunicazioni dovute dalla ricorrente ma ad un errore dell'Istituto previdenziale.

Sul punto richiama la disciplina di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 che impone all'INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, indicenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

La ricorrente chiede, quindi, di riconoscere l'irripetibilità degli indebiti contestati con condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con nota depositata in data 22.03.2024, si è costituito l'INPS precisando che la ricorrente, oltre a percepire la pensione ai superstiti, risulta essere titolare anche di una pensione di vecchiaia, con decorrenza da luglio 2013, e di una pensione di invalidità civile, dal gennaio 2023.

Controparte ricorda che i titolari dei trattamenti di reversibilità hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che possa comportare la variazione o la cessazione della pensione, obbligo che, nel caso di specie, non sarebbe stato rispettato dalla ricorrente e fa presente che la pensione di reversibilità è da ritenersi sempre attribuita con salvezza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di rideterminazione in base agli effettivi redditi percepiti dal destinatario.

L'INPS chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e, in subordine e salvo gravame, eccepisce la non debenza degli interessi e rivalutazione sulla eventuale restituzione dei ratei trattenuti o, in ulteriore subordine, dichiarare dovuti i soli interessi dalla domanda giudiziale.

All'udienza dell'11.04.2024, la Difesa della ricorrente, riportandosi agli depositati in data 10.04.2024, rileva l'assenza della contestata doppia percezione di altre fonti di reddito precisando che la ricorrente è andata in pensione nel 2022 e non nel 2013 e che, pertanto, antecedentemente al 2022, la stessa era titolare della sola pensione di reversibilità del marito; contesta, infine, la sussistenza di un obbligo di comunicazione in capo all'interessata.

L'INPS chiede un termine per l'esame della documentazione depositata il giorno prima dell'udienza al fine di poter effettuare le opportune verifiche.

Con memoria depositata in data 03.07.2024, l'Istituto previdenziale riconosce che nella memoria di costituzione ci sono dei refusi e che la situazione ivi rappresentata si riferisce ad altri ricorrenti.

A seguito delle verifiche effettuate, l'INPS ribadisce l'indebito pensionistico, formatosi per superamento dei limiti di cui alla legge n. 335/1995, da luglio 2012 a luglio 2022; tuttavia, precisa di aver successivamente provveduto, in via amministrativa, a stornare parzialmente la pretesa debitoria rilevata nel provvedimento del 26.06.2022, limitandosi a richiedere, con il provvedimento del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

27.09.2022, soltanto l'importo di € 3.022,55, relativo al periodo dal 01.01.2021 al 31.07.2022, chiarendo che il *petitutm* del giudizio debba intendersi circoscritto solo a questo ultimo importo determinato dai redditi da lavoro dipendente percepiti dalla ricorrente, nel periodo d'imposta 2020 e in quello 2021, rispetto ai quali la comunicazione del recupero dell'indebito sarebbe da considerarsi tempestiva.

All'udienza odierna, l'Avv. Colonna, per la ricorrente, contesa la Difesa dell'INPS e la documentazione prodotta, precisando di non essere titolare di ulteriori redditi rispetto a quelli da lavoro dipendente, oggi da pensione, in qualità di dipendente pubblica; viene precisato, altresì, che, in data 24.07.2024 l'Inps ha notificato un ulteriore provvedimento di recupero, e che i precedenti provvedimenti non sono mai stati annullati; conclude per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.

L'Avv. Fiore, per l'INPS, si riporta alle conclusioni agli atti concludendo per il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento dell'irripetibilità o meno dell'indebito pensionistico contestato nei confronti della ricorrente sulla pensione di reversibilità del coniuge.

Va preliminarmente definito l'importo dell'indebito pensionistico contestato.

La ricorrente, infatti, contesta due provvedimenti, uno del 29.06.2022, con il quale viene rilevato un indebito di € 23.151,34, maturato dal

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2012, ed un secondo del 27.09.2022, con il quale viene accertato un indebito di € 3.022,55, per superamento dei limiti previsti dalla tabella F di cui alla legge n. 335/1995.

Nel corso del giudizio, l'INPS ha però precisato che il secondo provvedimento si riferisce al medesimo indebito del primo, ma circoscritto ad un periodo più limitato che va dal 01.01.2021 al 31.07.2022, chiedendo che il *petitum* venisse circoscritto al solo importo di € 3.022,55, avendo l'Istituto previdenziale *“provveduto in via amministrativa a stornare parzialmente la pretesa debitoria scaturita dal citato provvedimento di liquidazione con riferimento al periodo luglio 2012 a tutto il 31 dicembre 2020”*.

La cognizione del presente giudizio va, pertanto, limitata alla irripetibilità o meno di questo secondo importo (considerato anche che per gli importi “stornati”, sui quali può legittimamente configurarsi un legittimo affidamento, la pretesa creditoria sia da considerarsi tardiva).

A questo proposito, va osservato che sulla ricorrente non può considerarsi gravante alcun obbligo di comunicazione essendo dipendente pubblica ed avendo sempre trasmesso la propria dichiarazione dei redditi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel caso di specie, i redditi che giustificerebbero il superamento dei limiti di cui alla legge n. 335/1995 si riferiscono a dati di cui l'INPS era già a conoscenza e ad annualità, rispetto alle quali il provvedimento di recupero disposto dall'INPS è da considerarsi intempestivo.

Va, pertanto, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di € 3.022,55, contestato con la comunicazione del 27.09.2022, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere in restituzione dall'INPS delle somme ulteriori medio termine trattenute; oltre interessi legali sulle stesse secondo quanto indicato in parte motiva; la restituzione non è più limitata alla sorte capitale ma è comprensiva degli interessi legali alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (SS.RR., n. 33/2017/QM), dalla data della domanda giudiziale.

Alla soccombenza, segue il pagamento delle spese di lite che vengono complessivamente quantificate in € 1.500,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dichiara irripetibile l'indebito pari a € 3.022,55, contestato con la comunicazione del 21.09.2022 e riconosce il diritto della ricorrente XX ad ottenere in restituzione dall'INPS delle somme ulteriori medio termine trattenute, oltre interessi legali sulle stesse secondo quanto indicato in parte motiva;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite nei confronti della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente, complessivamente quantificate in € 1.500,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.12.2024

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.12.2024 16:42:58
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03